



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Sigg.ri Magistrati:

dott. Matteo Buffoni	Presidente rel.
dott. Alessandro Petronzi	Giudice
dott.ssa Paola Cavarero	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2/2020 R.G., promosso da VALMECCANICA S.P.A. in persona del legale rappresentante dott. Claudio Agnese, P.IVA 00650840010, elettivamente domiciliata in Torino, Via degli Stampatori n. 21 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe M. Ricci e Maria Tindara Manganaro, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso *ex art.* 161, comma 6, L.F.

-ricorrente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 14/7/2020 Valmeccanica s.p.a. proponeva domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. Con decreto depositato il 23/7/2020 il Tribunale assegnava alla società debitrice il termine di 120 giorni per presentare la proposta, il piano e la

documentazione.

Con il medesimo decreto il Tribunale nominava “precommissario giudiziale” il dott. Dario Spadavecchia, demandandogli l’incarico di vigilare sull’attività della ricorrente. Inoltre disponeva che, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto, Valmeccanica s.p.a. depositasse la somma di euro 10.000,00 a titolo di anticipo per il compenso dovuto al precommissario e per consentire la “copertura” delle spese iniziali del procedimento. Disponeva, infine, gli obblighi informativi periodici.

Con memoria depositata il 31/7/2020 il dott. Spadavecchia rendeva noto al Tribunale che Valmeccanica s.p.a. aveva provveduto al deposito della somma sopra indicata.

Con memoria depositata il 25/11/2020 Valmeccanica s.p.a. rinunciava alla domanda.

Preso atto di quanto sopra esposto, il Giudice relatore riferiva al Collegio.

2. Secondo la più attenta giurisprudenza, *“La rinuncia alla domanda di concordato preventivo depositata successivamente alla violazione di norme procedurali non impedisce la dichiarazione di inammissibilità della domanda”* (Trib. Milano 16/3/2017, su www.ilcaso.it).

Nella specie non si registra alcuna violazione, atteso che Valmeccanica s.p.a. ha regolarmente versato la “cauzione” indicata nel decreto del 23/7/2020 e ha ottemperato agli obblighi di informazione periodica.

Venendo dunque alla rinuncia, essa è senza dubbio ammissibile, non essendo stato emesso nemmeno il decreto di cui all’art. 163 L.F.

Si osserva inoltre che la memoria depositata il 25/11/2020 reca, in calce,

(anche) la sottoscrizione del legale rappresentante di Valmeccanica s.p.a.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui “*La rinuncia alla domanda di concordato si sostanzia in una rinuncia agli atti ... e determina l'improcedibilità della procedura*” (Trib. Catania 19/5/2016, su www.ilcaso.it), senza che venga in rilievo la nota questione della possibilità di trattare – successivamente alla rinuncia – l’istanza di fallimento presentata dal P.M. in pendenza del procedimento di revoca *ex art. 173 L.F.* Ne consegue che il ricorso *ex art. 161, comma 6, L.F.* deve essere dichiarato improcedibile.

Si provvede separatamente sull’istanza di fallimento “in proprio” presentata dal debitore.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso *ex art. 161, comma 6, L.F.* presentato da Valmeccanica s.p.a.

Si comunichi.

Così deciso in Ivrea nella camera di consiglio del 27/11/2020

Il Presidente est.

(dott. Matteo Buffoni)